

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1488

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VALLONE, COVIELLO, FABRIS, LIGUORI,
MONTAGNINO, CAMBURSANO, CASTELLANI, MONTICONE,
RIGONI, BATTISTI, DENTAMARO, FILIPPELLI, FORMISANO e
BEDIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2002

Concorso delle associazioni nazionali prestanti servizi di assistenza ai disabili con *handicap* intellettivo e alle loro famiglie alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di salvaguardare e promuovere sull'intero territorio nazionale i servizi di assistenza ai disabili intellettivi ed alle loro famiglie.

Si ritiene, infatti, che far concorrere le associazioni nazionali operanti a favore dei portatori di *handicap* mentale (persone affette da sindrome di Down, autismo, ritardo dovuto a parto prematuro, oligofrenia, eccetera) alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche contribuirà ad incoraggiare l'attività di assistenza, di sensibilizzazione sociale e divulgazione culturale da esse portata avanti.

Ciò anche in considerazione del dettame costituzionale (l'articolo 18 della Costituzione garantisce la libertà di associazione quale fondamento di piena partecipazione democratica e di libera esplicazione, da parte di gruppi portatori di interessi, di attività a rilevanza sociale), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (l'articolo 47 della citata norma destina una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF a favore di scopi di «interesse sociale»), nonché di numerose leggi succedutesi nel corso del tempo, volte a concedere contributi statali a favore delle associazioni in parola, in considerazione delle loro finalità istituzionali (legge 27 aprile 1981, n. 190, articolo 3; legge 13 maggio 1983, n. 196, articolo 1; decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, convertito dalla legge 18 maggio 2000, n. 126).

In Italia non esiste un vero e proprio «censimento dei disabili» - categoria di per sé estremamente eterogenea -, né tantomeno un censimento dei disabili intellettivi e relazionali. L'Istituto centrale di statistica, durante la preparazione dell'ultimo «Censi-

mento della popolazione», ha ritenuto, infatti, che inserirvi dei quesiti volti a rilevare i portatori di *handicap* potesse fornire informazioni poco affidabili a causa di reticenza, difficoltà di far comprendere quesiti inerenti la salute, dati sensibili, eccetera.

Un contributo, seppur parziale, al fine di stimare l'ordine di grandezza della popolazione affetta da varie forme di disabilità, è rappresentato dall'indagine campionaria condotta dall'ISTAT nel 1999 sulla: «Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari». Tale ricerca rientra nel progetto «Sistema informativo sull'*handicap*» promosso e finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il cosiddetto Ministero del *welfare*.

Dall'indagine del 1999, l'ISTAT ha stimato che le persone affette da varie forme di disabilità viventi in famiglia sono 2.600.000. Purtroppo, il dato è solo parziale, in quanto nulla dice in merito ai disabili ricoverati in istituti o case-famiglia.

Nel nostro Paese sono diverse le associazioni che si occupano di *handicap* mentale: l'Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali, già Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), l'Associazione genitori bambini Down (AGBD), il Centro piccoli mongoloidi (CEPIM), l'Unione nazionale Down (UNIDOWN), l'Associazione italiana persone Down (AIPD). Tra queste organizzazioni, tuttavia, l'ANFFAS è l'unica ad operare sull'intero territorio nazionale e ad assistere i pluriminorati di ogni patologia di ritardo mentale, e non solo le persone affette da trisomia 21.

Stante le cifre fornite proprio da quest'associazione, il numero dei disabili intellettivi ammonta a circa 80 mila: più del 3 per cento

del totale dei portatori di *handicap* non istituzionalizzati.

L'ANFFAS, fondata a Roma il 28 marzo 1958, venne riconosciuta ente con personalità giuridica di diritto privato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1965.

Nel 1997 l'ANFFAS si trasformava in «Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali» e nel febbraio 2000 veniva riconosciuta Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

La storia di questa associazione affonda le proprie radici nell'Italia del secondo dopoguerra, quando le esigenze delle categorie più deboli non trovavano spazio, se non grazie alla mobilitazione dei diretti interessati. Una delle situazioni più drammatiche era rappresentata dalle famiglie dei numerosi *handicappati* mentali, circondate da un clima di ghettizzazione e compatimento. Costoro fruiivano di frammentarie iniziative di carità e beneficenza, ma erano lasciate sostanzialmente sole, in un vuoto di supporti ed opportunità. Migliaia di minori e adulti ritardati vivevano in istituti, ed i bambini venivano emarginati dalle scuole, riservate ai «normali».

Per rappresentare, sostenere e tutelare i disabili intellettivi, l'ANFFAS si è dotata di una considerevole struttura a livello nazionale. Oggi conta circa 14 mila soci, suddivisi in 197 sezioni che, a loro volta, fanno capo a 14 comitati regionali. L'associazione sostiene oltre 10 mila famiglie ed assiste 8 mila disabili, opera con circa 3 mila dipen-

denti e 700 consulenti, avvalendosi della collaborazione di quasi 900 obiettori di coscienza. L'ANFFAS collabora sistematicamente con gli organi della pubblica amministrazione, partecipando alle loro funzioni; i suoi rappresentanti sono, infatti, inseriti nelle commissioni mediche costituite presso le aziende sanitarie locali, nelle commissioni mediche periferiche dipendenti dal Ministero dell'economia e delle finanze, nella commissione medica superiore costituita presso il medesimo Ministero e nella commissione tripartita, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Le sezioni dell'ANFFAS si avvalgono di 2 mila soci volontari esterni per le attività sportive e del tempo libero, di assistenza e di accompagnamento, oltre ad operare con 44 cooperative ed 84 comuni.

Quasi tutte le sezioni che gestiscono servizi per disabili intellettivi e relazionali offrono servizi di documentazione, informazione, patronato e consulenza.

L'inestimabile patrimonio di conoscenza ed esperienza induce a riconoscere alle associazioni nazionali prestanti servizi di assistenza ai disabili con *handicap* intellettivo un ruolo peculiare di rappresentanza delle istanze di integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, così come una funzione culturale di prim'ordine finalizzata a rimuovere ogni stereotipo e pregiudizio.

Ciò assume, altresì, una valenza politica particolare alla vigilia della celebrazione dell'«Anno europeo delle persone con disabilità» designato per il 2003 dal Consiglio dell'Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni nazionali prestanti servizi di assistenza ai disabili con *handicap* intellettivo e alle loro famiglie, concorrono alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, per lo svolgimento delle funzioni di interesse sociale, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e allo scopo di incoraggiare e sostenere le attività di studio, di promozione e divulgazione culturale, nonché di sensibilizzazione sociale sugli scopi previsti dagli statuti costitutivi delle predette associazioni.

2. La destinazione di cui al comma 1, da dividere in parti uguali fra le associazioni destinatarie, è stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi con le stesse modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 2.

1. Le associazioni di cui all'articolo 1 esercitano, nei confronti dei soggetti portatori di *handicap* intellettivo e relazionale, attività di informazione, di assistenza e tutela, con poteri di rappresentanza, con le medesime attribuzioni e modalità garantite a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale dalla legge 30 marzo 2001, n. 152.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono prestate indipendentemente dall'adesione del soggetto interessato all'associazione.